

Terzo settore. Nelle organizzazioni di utilità sociale ammessa la presenza maggioritaria di enti pubblici e aziende

Onlus con «partecipazioni» societarie

Marta Saccaro

Con la circolare n. 38/E diramata ieri l'agenzia delle Entrate torna a occuparsi di Onlus. In particolare, viene rettificato l'orientamento espresso nella risoluzione n. 164/E del 2004 e nella circolare n. 59/E del 2007 circa la possibilità di partecipare ad una Onlus da parte di società commerciali ed enti di pubblici e di soggetti "esclusi" dalla qualifica agevolata.

In entrambe le occasioni le Entrate avevano chiarito che la partecipazione in una Onlus da parte di soggetti esclusi dal regime di favore era consentita solo se questi ultimi non esercitano un'influenza dominante. Ora l'Agenzia corregge il tiro, considerato che, negli ultimi anni, complice anche la crisi di risorse

pubbliche, si sono modificati i rapporti di collaborazione tra le organizzazioni del terzo settore e gli enti pubblici e le società commerciali, alla luce del principio di sussidiarietà previsto dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione e delle sollecitazioni provenienti dalla Ue. Via libera quindi alla costituzione o alla partecipazione di Onlus da parte di enti pubblici e società commerciali anche se, nella compagine sociale (o, per le fondazioni, nell'organo esecutivo), i cosiddetti "enti esclusi" sono numericamente prevalenti o assumono un ruolo determinante nella definizione degli atti di indirizzo e di gestione. In ogni caso dovranno però sempre essere osservati gli stringenti vincoli posti dal de-

creto legislativo n. 460/1997, ritenuti di per sé sufficienti ad evitare possibili manovre elusive. La circolare sottolinea infatti che sarà il controllo operato in sede di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria a garantire che le agevolazioni connesse alla qualifica di Onlus siano legittimamente fruite. Disco rosso, invece, se gli enti "esclusi" vogliono partecipare ad una Ong. Secondo le Entrate, infatti, questa circostanza è esclusa dalla normativa che prevede il riconoscimento di idoneità di fini delle Ong.

La circolare n. 38/E si occupa poi della possibilità per un trust di acquisire la qualifica di Onlus. In proposito, viene escluso che possa acquisire la qualifica di Onlus un trust "trasparen-

te", nel quale gli effettivi possessori del reddito prodotto sono i beneficiari, in capo ai quali avviene la tassazione dei redditi prodotti dal trust e imputati per trasparenza. È invece compatibile con il regime fiscale di favore previsto per le Onlus la modalità di tassazione propria dei trust "opachi", in cui il reddito prodotto è imputato direttamente al Trust stesso ed in capo a lui assoggettato a tassazione. Attenzione, però: possono essere Onlus solo quei trust che, sia al momento del riconoscimento che per tutta la vita siano totalmente privi di beneficiari di reddito e che rispettino tutte le condizioni previste dall'articolo 10 del Dlgs 460/1997.

Le Entrate non sollevano eccezioni sulla possibilità per

una Onlus di detenere una partecipazione in una "impresa sociale", disciplinata dal Dlgs n. 155/2006, visto il carattere non lucrativo dell'impresa sociale e l'obbligo di svolgere l'attività in settori di rilevanza sociale o al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili.

Infine, la circolare precisa la "tempistica" secondo la quale un'organizzazione di volontariato costituita in base alla legge n. 266/1991, può non applicare l'imposta di registro sull'atto costitutivo, beneficiando dell'agevolazione del comma 1 dell'articolo 8 della legge stessa. L'Agenzia suggerisce di richiedere l'applicazione dell'agevolazione in sede di registrazione e, in seguito, di confermare alle Entrate il beneficio comunicando l'avvenuta iscrizione nel registro del volontariato.

